

COLLEGIO PROFESSIONALE PERITI INDUSTRIALI
DI ROMA E PROVINCIA

PRINCIPI
DI
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE



Il Collegio Professionale Periti Industriali di Roma e Provincia, che mi onoro di servire nella veste e funzione di Presidente, con l'anno 1995 va a compiere il suo mezzo secolo di vita.

Sono infatti 50 anni che, dalla nascita ad oggi, giornalmente lavorando con umiltà ed in silenzio, il Collegio ha accolto nel suo seno le forze più genuine, efficienti e professionalmente preparate dei Periti Industriali che la scuola formava.

In questi lunghi anni, la vita e l'attività, sia del Collegio che dei professionisti iscritti nell'Albo, sono state informate dalle norme codificate nel lontano 1929.

Tuttavia, man mano che gli anni passavano e la Società evolveva verso le forme di vita produttive tecnicamente avanzate, tutti avvertivano la necessità di una disciplina che regolasse la condotta professionale al di là della norma scritta.

Questa esigenza il Consiglio del Collegio ha creduto di assolverla, in maniera più o meno organica ed in virtù dei poteri di vigilanza ed autonomia attribuiti allo stesso, predisponendo uno strumento di 39 articoli di agevole consultazione per gli iscritti.

Con esso si è inteso illustrare i principi fondamentali che devono improntare la condotta del professionista nell'esercizio delle sue funzioni per soddisfare quel minimo di rispetto della deontologia ed etica che, dando lustro al singolo, si riflettono sull'intera categoria.

Oggi solo i Notai posseggono un Codice Deontologico imposto ad essi dalla legge, mentre nessun'altra libera professione ha una simile struttura, per cui è da ritenere che il Collegio di Roma sia uno dei primi a dotarsi di questa normativa, che già esisteva ed oggi è stata opportunamente aggiornata, alla quale si auspica, licenziandola, un risultato di effettiva utilità e concretezza.

Giuseppe Guerriero

PRINCIPI

I principi essenziali e fondamentali di etica e comportamentali che devono informare tutta la vita di relazione e l'attività professionale del Perito Industriale libero professionista e che vanno osservati scrupolosamente in ogni situazione nei confronti dei colleghi, dei committenti, dei terzi, delle autorità costituite e degli organismi collegiali e nazionali che soprintendono alla categoria si possono elencare e riassumere nei seguenti doveri:

- Dignità, probità e decoro.
- Lealtà e correttezza.
- Fedeltà.
- Diligenza.
- Segretezza e riservatezza.
- Indipendenza.
- Competenza.
- Aggiornamento professionale.
- Verità.
- Adempimento fiscale.
- Evitare incompatibilità.
- Divieto di pubblicità.
- Divieto di accaparramento della clientela.
- Divieto di uso di espressioni sconvenienti, offensive, denigratorie, ingiuriose o diffamatorie.
- Qualsiasi comportamento non conforme alla "specchiata condotta".



Articolo 1

Le presenti norme deontologiche costituiscono parte integrante del regolamento professionale e sono dirette agli iscritti nell'Albo che sono tenuti scrupolosamente alla loro osservanza pena l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal regolamento professionale.

Articolo 2

I Periti Industriali che, muniti dei requisiti di cultura specifica e di specchiata condotta, esercitano la libera professione, devono uniformare il proprio comportamento ai principi di cui alle presenti norme deontologiche al fine di garantire il decoro della categoria alla quale appartengono.

Articolo 3

L'esercizio della professione si basa sull'autonomia culturale, sull'indipendenza di giudizio, sulla libertà di coscienza, sulla preparazione tecnica, sull'adempimento leale e corretto degli impegni assunti e sul segreto professionale.

Articolo 4

Il Perito Industriale deve assolvere agli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, rifiutando quegli incarichi al cui assolvimento ritiene di non essere adeguatamente preparato o che potrebbero porlo in posizione conflittuale con i propri doveri professionali.

Articolo 5

Il Perito Industriale nell'esercizio della professione non deve fare distinzione alcuna di religione, di razza, di nazionalità, di convincimenti politici, né di appartenenza a classi sociali.

Articolo 6

Il Perito Industriale non deve qualificarsi in maniera diversa da quella del proprio titolo scolastico-professionale né esercitare pressioni o vantare influenze di qualsiasi genere e forma per procurarsi clienti e commesse.



RAPPORTI PROFESSIONALI

Rapporti con il Consiglio del Collegio

Egli deve inoltre operare solamente ed esclusivamente nell'ambito della specializzazione conseguita con il titolo di studio senza sfociare con la propria attività nei campi delle specializzazioni per le quali non si possiede il relativo titolo di studio.

Articolo 7

Il Perito Industriale deve attenersi scrupolosamente a tutte le delibere emanate dal Consiglio del Collegio di appartenenza nell'esercizio delle competenze istituzionali offrendo la propria piena disponibilità e collaborazione onde consentire uniformità e coerenza dell'intera categoria.

Articolo 8

Ogni iscritto deve segnalare al Consiglio del Collegio di appartenenza comportamenti di colleghi contrastanti con le presenti norme deontologiche e inoltre, se richiesto, fornire informazioni e documenti.

Articolo 9

E' un preciso dovere morale di collaborazione del Perito Industriale quello di partecipare alle votazioni per il rinnovo del Consiglio del Collegio di appartenenza il cui inadempimento senza giustificato motivo è soggetto ad una sanzione disciplinare anche grave se reiterata negli anni.

Articolo 10

Il Perito Industriale iscritto nell'Albo non deve comportarsi in maniera irrispettosa, provocatoria, oltraggiosa, violenta, ingiuriosa, diffamatoria, né esternare forme di dileggio sia verbali che scritte o a mezzo stampa nei confronti del Consiglio del Collegio di appartenenza quale Ente di diritto pubblico o dei suoi singoli componenti quali pubblici ufficiali pena l'applicazione di sanzioni disciplinari fatte salve eventuali azioni penalmente o civilmente perseguibili.

Articolo 11

Il Perito Industriale che apra Studi in altre circoscrizioni di Collegi diversi da quello di sua appartenenza deve comunicare gli indirizzi di questi ulteriori suoi Studi sia ai Collegi di nuova destinazione che a quello di appartenenza.



Articolo 12

Il Perito Industriale è tenuto disinteressatamente ad assistere i praticanti e ad impartire loro l'insegnamento di quella pratica frutto della sua esperienza ai fini di una adeguata loro formazione professionale.

Articolo 13

Il Perito Industriale nominato componente della Commissione per gli esami di abilitazione dei praticanti non può né deve rifiutarsi dal parteciparvi se non impedito da seri documentati motivi pena la sanzione disciplinare della sospensione trattandosi di un adempimento che implica l'elevazione culturale e professionale della categoria.

Articolo 14

Il Perito Industriale deve osservare il massimo rispetto nei confronti dei colleghi anche appartenenti ad altre categorie professionali.

Articolo 15

Ogni Perito Industriale deve evitare in modo assoluto di screditare in pubblico ed in privato il lavoro dei propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenerne benefici poiché tale condotta rappresenta una forma di scorretta concorrenza passibile di procedimento disciplinare.

Articolo 16

Il Perito Industriale che venisse chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega dovrà informarne il collega sostituito ed accertarsi che quest'ultimo sia stato definitivamente e regolarmente esonerato nonché compensato per il lavoro svolto fino a quel momento.

Articolo 17

Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra colleghi, tali rapporti devono essere definiti preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato da ciascuno.

***Rapporti
con i Colleghi***



Articolo 18

Per nessuna ragione ed in nessun caso il Perito Industriale dovrà attribuirsi la paternità esclusiva di un lavoro eseguito da altri o in collaborazione con altri professionisti né dovrà far credere ai clienti come proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri.

Articolo 19

Il Perito Industriale non solo non deve favorire e legittimare il lavoro abusivo ma lo deve denunciare al Consiglio del Collegio di appartenenza e all'Autorità Giudiziaria ove ne riscontri gravi lesioni giudizialmente perseguibili.

Articolo 20

Non è consentito al Perito Industriale l'uso di mezzi pubblicitari di tipo reclamistico che enfatizzino ed esaltino la propria attività in contrasto con la dignità ed il decoro professionale.

Egli deve evitare di far uso sulla carta intestata del proprio studio di titoli diversi da quelli inerenti l'abilitazione all'esercizio professionale legalmente riconosciuti in Italia nel campo giuridico.

E' invece consentita l'informazione nei settori cui si dirige la propria attività.

Articolo 21

Il Perito Industriale prima di procedere legalmente nei confronti di un collega per motivi professionali deve informare il Consiglio del Collegio di appartenenza che dovrà esperire ogni mezzo idoneo per un'amichevole composizione della controversia.

Articolo 22

Il Perito Industriale che pratici compensi che svincolano i minimi tariffari previsti per legge, senza avvertire motivatamente il Consiglio del Collegio di appartenenza, che si riserva di dare assenso, incorre in un richiamo formale da parte del Consiglio del Collegio ravvisando nella sua condotta una forma di concorrenza sleale a danno della categoria.



Articolo 23

Ogni rapporto con i committenti deve essere improntato a reciproca stima, fiducia, correttezza, lealtà e chiarezza.

Se vengono meno queste premesse il committente può revocare la scelta e il professionista recedere dall'incarico.

Articolo 24

Il Perito Industriale deve definire preventivamente ed esplicitamente con il committente il contenuto ed i termini dell'incarico conferitogli e delle proprie prestazioni professionali.

Articolo 25

Il Perito Industriale, nell'eseguire l'incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza e cura, e deve tutelare gli interessi del committente, evitando comportamenti illeciti e contrari alle leggi vigenti, che potrebbero compromettere il prestigio ed il decoro proprio e, o della intera categoria.

Articolo 26

Il Perito Industriale è tenuto al segreto professionale ai sensi dell'articolo 622 c.p.; egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico conferitogli, salvo il caso in cui sia espressamente autorizzato dal committente.

L'obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente.

Il Perito Industriale deve informare i suoi collaboratori e dipendenti dell'obbligo del segreto professionale, e vigilare che vi si conformino; per la violazione posta in essere da questi ultimi risponde comunque personalmente il professionista.

Articolo 27

Il Perito Industriale deve rifiutare incarichi per i quali ritiene di non avere la competenza e la preparazione necessaria, affidando eventualmente il cliente a colleghi con specializzazioni diverse dalla sua; così come deve rinunciare ad incarichi ai quali ritenga di non poter dedicare la necessaria cura, al fine di non causare danni al committente.

PRESTAZIONE

Rapporti con i Committenti



Articolo 28

Nell'espletamento dell'incarico ricevuto il Perito Industriale potrà farsi sostituire da persona competente nell'ambito della propria organizzazione previa verifica del gradimento da parte del committente, sempre che tale sostituzione sia consentita tenuto conto della natura dell'incarico e comunque sotto la sua personale responsabilità.

Articolo 29

Il Perito Industriale non deve millantare influenze o aderenze politiche o sociali presso Enti o persone per procurarsi la clientela, e neppure deve servirsi di procacciatori d'affari per il medesimo fine.

Articolo 30

Il Perito Industriale che venisse indicato come consulente tecnico in controversie giudiziali o stragiudiziali dovrà astenersi dall'assumere l'incarico se si sia già pronunciato o abbia egli stesso o un suo parente o un suo cliente abituale un qualche interesse nella controversia.

Articolo 31

Il Perito Industriale deve esercitare la sua attività e disciplinare i suoi rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti pubblici ed Autorità Pubbliche.

Articolo 32

Il Perito Industriale non deve abusare dei poteri e del prestigio di cui dispone quando va a ricoprire qualsiasi carica pubblica al fine di trarne vantaggi diretti o per interposta persona.

Articolo 33

Qualora nell'espletamento dell'incarico affidatogli il Perito Industriale instauri rapporti con terzi, egli deve agire in modo tale da tutelare gli interessi del committente senza però compromettere quelli dei terzi nei limiti in cui tali interessi risultino oggettivamente dagli elementi di cui dispone.



***Rapporti
con le Pubbliche
Autorità***

***Rapporti
con i terzi***

Articolo 34

Il Perito Industriale prescelto dal Consiglio del Collegio di appartenenza per partecipare a Commissioni in rappresentanza del Collegio stesso deve agire in modo da tutelare gli interessi e il decoro dello stesso osservando un comportamento conforme alle presenti norme deontologiche.

Articolo 35

Il Perito Industriale, componente di Commissioni qualora denoti o avverta l'esistenza di interessi, di pressioni o interferenze di qualsiasi natura che ostacolino il corretto svolgimento dei lavori e dei compiti della Commissione stessa entro i canoni della legalità è tenuto a segnalare a chi di dovere ed al Consiglio del Collegio di appartenenza le predette azioni di disturbo onde escludere la propria responsabilità.

Articolo 36

Il Perito Industriale non può partecipare a concorsi che potrebbero risultare lesivi dei diritti e del prestigio della sua dignità e di quella dell'intera categoria.

Articolo 37

Il Perito Industriale nominato componente di una Commissione giudicatrice di qualsiasi tipo e genere deve astenersi se ricorre uno dei motivi di cui all'articolo 51 c.p.c., in quanto applicabili con i dovuti aggiustamenti.

Articolo 38

Le presenti norme di deontologia professionale sono poste ad integrazione delle norme legislative e regolamentari emanate per l'esercizio della professione di Perito Industriale.

Gli iscritti nell'Albo devono osservarle scrupolosamente, in mancanza saranno oggetto di provvedimenti disciplinari graduati a seconda della gravità delle infrazioni, abusi e di qualunque atto lesivo dell'etica professionale.

I suddetti provvedimenti disciplinari saranno presi dal Consiglio del Collegio, previo procedimento istruttorio così come previsto dalle Leggi vigenti.

**NORME
PER CONCORSI
E COMMISSIONI**



**DISPOSIZIONI
FINALI**

Articolo 39

Le presenti norme costituiscono regolamento interno deliberate dal Consiglio del Collegio Professionale Periti Industriali di Roma e Provincia.

Esse sono depositate presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e gli Uffici Giudiziari territorialmente competenti.



INDICE

PRESENTAZIONE

PRINCIPI

CONDOTTA

RAPPORTI PROFESSIONALI

Rapporti con il Consiglio del Collegio

Rapporti con i colleghi

PRESTAZIONE

Rapporti con i committenti

Rapporti con le Pubbliche Autorità

Rapporti con i terzi

NORME PER CONCORSI E COMMISSIONI

DISPOSIZIONI FINALI

L'incisione a pagina 4, raffigurante il Palazzo di Montecitorio, è stata realizzata da Gioan Battista Piranesi ed eseguita nel 1752, quella della pagina 14, che rappresenta il Campidoglio, compiuta nel 1687, è di Giuseppe Tiburtio Vergelli. Le tavole pubblicate sono state deformate elettronicamente. La comunicazione visiva è stata definita dalla INTERSPES *sistemi di comunicazione modulare ed integrata*, la stampa è stata eseguita dalla CONNECT GRAPH *tipolitografia*; a Roma nel 1995.